

COMUNE DI CISERANO
Provincia di Bergamo



Regolamento comunale per la concessione e gestione degli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di Ciserano

INDICE

Art.1 - Finalità	pag. 3
Art.2 - Beneficiari della concessione	pag. 3
Art.3 - Criteri di assegnazione	pag. 3
Art.4 - Natura e durata della concessione	pag. 4
Art.5 - Divieto di subconcessione	pag. 4
Art.6 - Tipologia delle unità coltivabili	pag. 4
Art.7 - Modalità di gestione dell'orto, norma di comportamento	pag. 5
Art.8 - Modalità di coltivazione	pag. 5
Art.9 - Spese di gestione	pag. 5
Art.10 - Responsabilità e controversie	pag. 6
Art. 11 - Facoltà di controllo dell'Amministrazione comunale	pag. 6
Art. 12 - Modifiche al regolamento	pag. 6
Art.13 – Concessioni esistenti	pag. 6
Art.14 - Norme finali	pag. 7

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e gestione di orti urbani di proprietà comunale posti in Via Francesca a favore di cittadini ciseranesi pensionati
2. Il servizio oggetto del presente regolamento persegue finalità di socializzazione, ricreative e di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, senza fini di lucro.
3. I lotti di terreno soprammenzionati vengono concessi in gestione ai cittadini pensionati, secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica sia agli attuali appezzamenti siti in Via Francesca e meglio identificati nella piantine depositate presso l'ufficio tecnico sia a nuovi spazi che l'Amministrazione comunale dovesse destinare ad orti per cittadini ciseranesi pensionati.

Articolo 2

Beneficiari della concessione

1. Il richiedente deve possedere i requisiti di seguito precisati:
 - Essere pensionati d'età non inferiore ai 55 anni e/o invalidi;
 - Essere residenti nel Comune di Ciserano;
 - Assenza di possesso, uso o proprietà di un qualsiasi lotto di terreno suscettibile di essere adibito ad orto;
 - Idoneità fisica alla coltivazione diretta dell'orto. In sede di prima assegnazione, il concessionario dovrà autocertificare l'idoneità fisica alla conduzione dell'orto. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da responsabilità concernenti la persistenza delle condizioni fisiche degli assegnatari e necessarie alla conduzione dell'orto.
2. Non possono essere concessi orti urbani a:
 - Agricoltori a titolo principale;
 - Coloro che hanno già in uso, in possesso o in proprietà, appezzamenti di terreno coltivabili posti nel territorio del Comune di Ciserano
3. Ad ogni nucleo familiare è concesso non più di un orto.

Articolo 3

Criteri di assegnazione

1. Gli interessati devono presentare regolare domanda di concessione.
2. Le domande ricevute, su cui necessariamente deve essere apposto il timbro del protocollo, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, sono inserite dall'ufficio tecnico in apposita graduatoria, formulata in ordine cronologico.
3. Gli orti vengono concessi in uso ai richiedenti, fino alla copertura degli spazi disponibili, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 l'ufficio tecnico procede con provvedimento del Dirigente del settore competente al rilascio della concessione d'uso dei terreni.
5. La concessione deve essere nominativa ed è valida per l'esercizio singolo ovvero congiunto per un massimo di due persone.

Articolo 4

Natura e durata della concessione

1. La concessione dell'orto è personale ha durata massima decennale e può essere rinnovata per un ugual periodo. I rinnovi delle concessioni hanno priorità nell'assegnazione degli orti rispetto alle nuove concessioni e avvengono per il medesimo lotto lavorato negli anni precedenti.
2. La concessione si estingue per :

- recesso unilaterale del concessionario, che dovrà a tal fine compilare l'apposito modulo di rinuncia o inviare comunicazione scritta all'ufficio tecnico comunale;
 - morte del concessionario;
 - revoca da parte dell'Amministrazione per condotta disdicevole del concessionario e manifestamente in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
 - revoca da parte dell'Amministrazione per sopraggiunta necessità ad insindacabile giudizio del Comune. In tale caso l'amministrazione comunale informa il concessionario con lettera scritta, con un preavviso di trenta giorni. Trascorso tale tempo, il concessionario è tenuto alla restituzione dell'area che torna nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.
 - revoca da parte dell'Amministrazione per trasferimento della residenza o per possesso, uso o proprietà di un qualsiasi lotto di terreno suscettibile di essere adibito ad orto. In tale caso l'amministrazione comunale informa il concessionario con lettera scritta, con un preavviso di trenta giorni. Trascorso tale tempo, il concessionario è tenuto alla restituzione dell'area che torna nella piena disponibilità del Comune.
3. La concessione non è in alcun modo trasferibile o cedibile a terzi, anche se familiari.
 4. Nel caso di decesso del concessionario o di perdita dei requisiti di idoneità fisica i familiari sono tenuti a darne comunicazione tempestiva all'ufficio tecnico. In questo caso è consentito loro di beneficiare dei frutti della semina avvenuta prima del decesso o della perdita dell'idoneità fisica e comunque entro il termine dell'anno solare.
 5. Allo scadere della concessione o all'atto della rinuncia, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da ogni gravame, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Articolo 5 **Divieto di subconcessione**

L'orto non è cedibile, ne' trasmissibile a terzi a nessun titolo: il concessionario non può subconcedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi, pena decadenza immediata della concessione.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari o loro familiari che non possono avvalersi di mano d'opera retribuita.

Articolo 6 **Tipologia delle unità coltivabili**

La suddivisione delle aree individuate ad orti urbani in unità coltivabili è determinata dall'Ufficio Tecnico comunale, come da planimetria allegata al presente regolamento, che inoltre valuta l'opportunità di attrezzare le aree prima di concederle.

Articolo 7 **Modalità di gestione dell'orto, norme di comportamento.**

1. L'assegnatario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione ricavata non può configurarsi come attività commerciale o avere scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.
2. L'assegnatario assume a suo carico i seguenti obblighi:
 - mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata onde evitare il formarsi di pozze d'acqua, anche piovana;

- non realizzare opere di derivazione di corsi d'acqua che comportino rallentamenti o ristagni degli stessi;
 - mantenere pulito l'appezzamento in godimento ed i relativi sentieri di accesso;
 - non abbandonare sul terreno gli attrezzi ed altri oggetti;
 - non tenere né utilizzare per la concimazione sostanze tossiche o inquinanti;
 - non coltivare piante di alto fusto;
 - garantire ai funzionari del Comune l'accesso ai fondi;
 - non irrigare nei periodi estivi in cui è fatto divieto di utilizzo, a tal fine, dell'acquedotto comunale;
 - non conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
 - non utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione,
 - non accendere fuochi per alcun uso (es. grigliata, bruciatura sterpaglie).
 - non accedere alla zona orti con auto o motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
 - mantenere una condotta cordiale e corretta con gli altri concessionari, evitando di arrecare danni o disturbi alle coltivazioni altrui;
 - a rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione.
3. E' vietata la costruzione abusiva di capanni e similari e di qualsiasi opera anche se in forma provvisoria, a meno che non siano espressamente previsti e realizzati dall'Amministrazione comunale (sono fatte salve quelle esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento).
4. Le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili a giudizio dell'Ufficio Tecnico, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, saranno rimovibili su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca motivata ed immediata della concessione.

Articolo 8 **Modalità di coltivazione**

Gli orti devono preferibilmente essere coltivati biologicamente; è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

L'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

Articolo 9 **Spese di gestione**

Ciascun concessionario sostiene le spese di gestione del lotto concesso e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Articolo 10 **Responsabilità e controversie**

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'amministrazione comunale resta, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

Ogni controversia o vertenza è deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Ciserano, uno dal concessionario ed uno di comune accordo.

In mancanza di accordo, il terzo componente può essere nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Art. 11

Facoltà di controllo dell'Amministrazione comunale

1. Al Comune sono riconosciute facoltà di controllo in riferimento al rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento da parte dei concessionari.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse omissione o difetto nell'adempimento degli obblighi previsti si provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A. R. indirizzata al concessionario;
3. Il concessionario potrà far pervenire la proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
4. Il perdurare dell'inadempimento comporterà la revoca della concessione, la restituzione dell'area al Comune, senza che lo stesso corrisponda al concessionario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti.

Art. 12

Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'amministrazione comunale, sulla base di normative intervenute o sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione: eventuali modificazioni al presente regolamento, approvate successivamente alla stipula della concessione, sono considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari.

Art. 13

Concessioni esistenti

Con l'approvazione del presente regolamento, le concessioni antecedenti si intendono automaticamente rinnovate per un periodo di 10 anni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere a nuova suddivisione degli appezzamenti. E' fatto obbligo per i concessionari esistenti, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 14

Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

A norma dell'art. 1341 del c.c. il concessionario approva specificatamente per iscritto la limitazione di responsabilità e favore dell'Amministrazione Comunale di Ciserano prevista all'art. 10 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile.

Il Responsabile Area Gestione e
Pianificazione del Territorio
Zanini Arch. Alessandro

I/II Concessionari/o